

**MODALITA' E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI
PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE UN SISTEMA
INTEGRATO DI SICUREZZA NELL'AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE**

1. Finalità

Gli interventi finanziari previsti dall'art. 2 della legge regionale 15/2001 e successive modificazioni, sono finalizzati a promuovere e sostenere progetti volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- aumentare la vivibilità dei territori regionali, sia metropolitani che dei medi e piccoli comuni;
- prevenire e contrastare i fenomeni di inciviltà urbana e di criminalità;
- incrementare nel cittadino la percezione di prossimità delle istituzioni;
- partecipare alla realizzazione di città-comunità, ove sia possibile far sviluppare "capitale sociale", solidarietà, vicinanza e mutuo soccorso;
- incentivare e sostenere azioni innovative.

2. Soggetti destinatari dei finanziamenti

- Municipi della Città di Roma;
- Comuni.

3. Azioni

3.1. I soggetti di cui al punto 2. possono accedere a finanziamenti con fondi di **parte corrente**, presentando progetti relativi alle seguenti attività:

- promozione di servizi innovativi e di interscambio operativo e informativo fra i Corpi di polizia locale, le Polizie nazionali, i servizi sociali, gli organismi associativi e di volontariato;
- implementazione dell'attività di vigilanza sul territorio della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine attuato in termini di aumento del numero degli operatori di Polizia Locale, di capillarizzazione delle zone controllate e di ampliamento e/o diversificazione delle fasce orarie di pattugliamento;

3.2 I soggetti di cui al punto 2. possono accedere a finanziamenti con fondi di **parte capitale**, presentando progetti relativi ai seguenti interventi:

1) videosorveglianza: gli impianti di videosorveglianza dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- essere integrabili con le preesistenti e con le successive realizzazioni;
- essere interconnettibili con le sale operative delle forze dell'ordine;
- essere conformi alle normative e disposizioni in materia di tutela della privacy, in materia di sicurezza informatica e a quanto previsto dalle Linee guida ed alle disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno;

2) recupero di aree degradate;

3) acquisto ed installazione di strumenti (*alcoltest e autovelox* ...) per la sicurezza.

4. Contenuto delle domande di finanziamento e relativa documentazione.

I soggetti proponenti dovranno trasmettere i programmi di attività e/o i progetti di investimento miranti al perseguimento delle finalità indicate al punto 1, nei termini indicati al successivo punto 5, la seguente documentazione:

- a) domanda di finanziamento sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, resa ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445, con acclusa la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, che riporti la dicitura di consapevolezza che le dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi o l'esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- b) deliberazione della Giunta Comunale o Municipale di approvazione del progetto, in copia conforme all'originale.
- c) autocertificazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Ente attestante i flussi turistici del Comune o del Municipio della Città di Roma, accompagnata dall'indicazione delle relative fonti;
- d) indicazione del responsabile del progetto e del procedimento;
- e) descrizione dell'ambito territoriale in cui si realizzerà il progetto, delle problematiche e delle priorità specifiche per rispondere efficacemente alle richieste e ai bisogni della popolazione, con il fine di contribuire al miglioramento della "qualità della vita" della cittadinanza;
- f) descrizione del progetto comprensiva delle modalità di realizzazione del programma, dei tempi, delle fasi, delle risorse umane e strutturali da impiegare. Il progetto dovrà contenere un piano di valutazione delle attività e degli investimenti, prevedendo una valutazione ex ante ed una ex post degli interventi nonché il monitoraggio continuo sull'uso delle risorse (professionali, finanziarie, strutturali, organizzative) e delle attività. Ciò al fine di misurare lo scostamento tra quanto previsto in ex ante in sede progettuale (coerenza e fattibilità del progetto con gli obiettivi) e quanto effettivamente realizzato al termine del progetto (in termini di efficacia, efficienza ed impatto degli interventi). Al progetto dovrà essere accluso il Piano analitico dei costi con la distinzione tra le spese correnti (programmi di attività) e le spese in conto capitale (progetti di investimenti) e con l'indicazione delle azioni che trovano copertura economica con risorse a carico del soggetto proponente e di quelle con il contributo regionale.
- g) altre eventuali azioni in atto o da attuare per la sicurezza del territorio che si integrano con quelle previste dal progetto, indicando se e in che modo il progetto di sicurezza proposto contribuisce a garantire lo sviluppo del territorio, in termini di integrazione con specifiche politiche di sviluppo;
- h) dichiarazione del legale rappresentante del soggetto proponente che attesti l'assenza di altri finanziamenti a sostegno del progetto presentato;
- i) indicazione di eventuali partenariati attivi e/o da attivare nell'ambito del progetto presentato Per partenariato attivo si intende il coinvolgimento di soggetti di natura diversa dal proponente (forze dell'Ordine, Prefetture, Questure, volontariato e terzo settore, ASL, sistema scolastico, associazioni, ecc.) che, sulla base di accordi formalmente sottoscritti (protocolli, convenzioni, altri strumenti pattizi ecc.), dichiarino di partecipare in tutto o in parte, all'attuazione del progetto, anche attraverso l'apporto di proprie risorse umane, strumentali o finanziarie;
- j) ogni ulteriore dichiarazione/documentazione ritenuta utile in relazione all'assegnazione del punteggio di cui al punto 8.

La Regione, tramite la struttura competente in materia, avrà facoltà di richiedere eventuale documentazione ai fini della regolarizzazione delle domande. E' data facoltà alla Commissione tecnica di richiedere documentazione integrativa, qualora lo ritenga utile ai fini della valutazione dei progetti presentati

5. Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo

La documentazione di cui al punto 4 dovrà pervenire, a pena di esclusione, al seguente indirizzo: Regione Lazio - Dipartimento Istituzionale - Direzione Regionale Enti Locali e Sicurezza - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma, entro e non oltre le ore 14 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. A tal fine farà fede il timbro di accettazione del servizio “Accettazione corrispondenza” della Regione Lazio o il timbro postale. Qualora tale giorno dovesse essere sabato o festivo, il termine è prorogato al primo giorno feriale successivo.

6. Cause di esclusione

Gli Enti di cui al punto 2 possono presentare una sola domanda di finanziamento. Costituisce, altresì, motivo di esclusione la pendenza di contenziosi in atto con la Regione Lazio, per finanziamenti o contributi ricevuti ai sensi della L.R. 5 luglio 2001, n. 15.

7. Istruttoria e valutazione dei progetti

Tutte le domande presentate nei termini di cui al punto 5 saranno istruite dall'Area Politiche di Sviluppo per la Sicurezza. I progetti saranno, quindi, valutati da parte di una Commissione tecnica, costituita con decreto del Presidente della Regione, con predisposizione della relativa graduatoria redatta in base a criteri indicati nel punto 8.

8. Criteri per la valutazione

Ai fini della ammissione ai contributi sarà data priorità ai programmi di attività ed ai progetti di investimenti che risponderanno ai seguenti criteri di valutazione

| <i>CRITERI DI VALUTAZIONE</i> | <i>FINO A PUNTI</i> |
|---|----------------------------|
| Qualità e congruità del Progetto e contenuti dell'intervento di cui: | 50 |
| - Chiara identificazione degli obiettivi e dei risultati attesi | 25 |
| - Coerenza della soluzione progettuale rispetto alla tipologia dell'intervento | 15 |
| - Previsione di sistemi di monitoraggio e di verifica dei risultati conseguiti | 10 |
| Altre azioni in atto o da attuare per la sicurezza del territorio che si integrano con quelle previste dal progetto Il punteggio si attribuisce in base al grado di integrazione con altre azioni in materia di sicurezza scaturenti da ulteriori progetti attuati, in corso di attuazione o da attuare di cui | 10 |
| - Presenza di ulteriori azioni già in atto o in corso di attuazione nell'ambito delle attività dell'ente in cui si inseriscono quelle previste dal progetto | 5 |
| - Integrazione con azioni per lo sviluppo del territorio, per le quali la messa in atto delle azioni specifiche previste dal progetto risulta elemento sinergico importante | 5 |
| Comuni che nei periodi estivi o comunque in determinati periodi dell'anno subiscono un forte incremento della popolazione residente per gli elevati | 25 |

| | |
|---|------------|
| flussi turistici. Il punteggio si attribuisce in base alla percentuale di incremento della popolazione di cui: | |
| - Incremento della popolazione fino al 30% | 5 |
| - Incremento della popolazione fino al 60% | 10 |
| - Incremento della popolazione oltre il 60% | 25 |
| Interventi che si caratterizzino e che prevedano la continuità e la strutturazione delle azioni nel territorio, almeno per il triennio 2011-2013. | 5 |
| Partenariati Il punteggio si attribuisce in base agli accordi, patti, protocolli, o altri strumenti pattizi sottoscritti dall'ente locale con i diversi partner, validi almeno per la durata del progetto, che dichiarino di partecipare alla realizzazione dello specifico progetto oggetto di domanda. Per l'attribuzione del punteggio l'atto sottoscritto deve essere allegato in copia alla domanda | 10 |
| TOTALE | 100 |

9. Approvazione dei progetti e concessione dei contributi

Sulla base della valutazione effettuata come previsto al punto 8 la Commissione tecnica provvede all'approvazione dei progetti ed alla stesura di un'apposita graduatoria di tutti i progetti presentati. I provvedimenti di approvazione della graduatoria e di concessione dei contributi sono adottati dalla Direzione regionale competente in materia, nei limiti dello stanziamento di bilancio, secondo i sotto elencati parametri :

- Contributo pari al 90% del costo complessivo del progetto di parte corrente e comunque nella misura massima di euro 100.000,00;
- Contributo pari al 90% del costo complessivo del progetto di investimento (parte capitale) e comunque nella misura massima di euro 50.000,00;

10. Decorrenza e termine delle attività di progetto

1. Le attività di cui al progetto finanziato devono avere inizio entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di assegnazione del contributo, mediante la presentazione di una relazione di inizio delle attività, contenente: la descrizione delle azioni avviate, da inviare alla Direzione Regionale Enti Locali-Sicurezza, Area Politiche di Sviluppo per la Sicurezza.

2. Entro 30 giorni dalla data di conclusione del progetto l'Ente finanziato deve presentare:

- certificato, a firma del responsabile del procedimento, di regolare esecuzione del progetto finanziato;
- rendiconto analitico delle spese sostenute con allegati i relativi documenti fiscali e contabili;
- relazione analitica contenente le informazioni sulle attività realizzate, i tempi di realizzazione, il livello di raggiungimento degli obiettivi del progetto, nonché indicazioni circa la eventuale mancata realizzazione di alcune attività e le motivazioni, i principali problemi e gli ostacoli incontrati durante la realizzazione delle attività previste dal progetto e le soluzioni adottate per superarli.

11 Revoca - decadenza - decurtazione e restituzione del contributo regionale

1. In caso di dichiarazione di decadenza dal beneficio per mancato rispetto dei termini di cui all'art. 10, la Direzione Regionale Enti Locali-Sicurezza, Area Politiche di Sviluppo per la Sicurezza

procederà allo scorrimento della graduatoria approvata, attribuendo al primo Ente non finanziato il contributo regionale nei limiti della somma impegnata per il presente bando.

2. Il contributo regionale assegnato è ridotto in misura proporzionale qualora la spesa finale impegnata e certificata dal responsabile del procedimento risulti di importo inferiore a quella preventivata e riportata nel piano dei costi iniziale.

3. Qualora il contributo ridotto risulti inferiore alla somma già erogata la differenza è restituita alla Regione Lazio.

4. Il finanziamento è revocato nei seguenti casi:

- a) formale rinuncia al contributo assegnato;
- b) mancata conclusione del progetto;
- c) progetto realizzato in difformità rispetto a quello oggetto di finanziamento;
- d) mancata o irregolare rendicontazione del progetto.

4. In caso di rinuncia al contributo la Direzione Regionale Enti Locali-Sicurezza, Area Politiche di Sviluppo per la Sicurezza, procede analogamente a quanto stabilito al comma 1, qualora la comunicazione della rinuncia avviene prima della liquidazione dell'acconto.

5. Nel caso di revoca del contributo il soggetto finanziato sarà tenuto alla restituzione delle somme già erogate.

6. In caso di mancata restituzione spontanea, l'Amministrazione, previa diffida ad adempiere nel termine perentorio di 30 giorni formulata e trasmessa dal direttore della Direzione Regionale Enti Locali-Sicurezza, provvederà al recupero coattivo delle somme erogate.

7. In caso di sopraggiunte criticità che rendono necessaria una variazione al progetto in corso di realizzazione, l'Ente finanziato dovrà presentare una breve relazione che evidenzia e motivi le modifiche da apportare al progetto originario; in ogni caso dovranno rimanere inalterati gli obiettivi, l'oggetto dell'intervento e l'impianto complessivo del progetto ammesso a finanziamento. La Direzione Regionale Enti Locali-Sicurezza, Area Politiche di Sviluppo per la Sicurezza valuterà le variazioni e ne verificherà la loro ammissibilità, dandone tempestiva comunicazione al soggetto beneficiario.

12. Attività di monitoraggio

Al fine di avere un quadro complessivo delle attività poste in essere e monitorare l'andamento di ogni singolo progetto, la Regione si riserva di richiedere la documentazione che ritiene opportuna e di svolgere sopralluoghi e/o interviste anche per valutare la conformità degli interventi realizzati in relazione al progetto ammesso a contributo.

Qualora dai sopralluoghi effettuati emergono difformità rispetto a quanto dichiarato in sede di avvio, monitoraggio o relazione conclusiva, la struttura competente della Direzione Regionale Enti Locali-Sicurezza potrà emanare sanzioni secondo la loro gravità, sino alla revoca del finanziamento concesso.

13 Proprietà dei prodotti divulgati

Al soggetto aggiudicatario è fatto obbligo del puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 20 della legge regionale n. 16 del 20 maggio 1996 "Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi. Per i progetti eseguiti con cofinanziamento comunitario è obbligatoria l'esposizione del logo appositamente fornito dalla Regione Lazio. L'omissione di tali indicazioni comporta l'applicazione di sanzioni, fino alla revoca dei contributi finanziari".